Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 5 novembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **768**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 23 del titolo III, relativo ai corsi di perfezionamento presso la facoltà di ingegneria, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 23. — Sono istituiti presso la facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

I) corso di perfezionamento in ingegneria stradale con i seguenti insegnamenti:

Complementi sulla costruzione della sede stradale;
Gestione tecnico-amministrativa della viabilità;
Rapporti fra veicoli e strade;
Complementi di scienza delle costruzioni - ponti;
Complementi di materiali da costruzione e di geologia applicata all'ingegneria;
Complementi di topografia;
Diritto stradale;
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

II) corso di perfezionamento per le costruzioni in cemento armato, coi seguenti insegnamenti:

Calcolo di strutture con l'ausilio di elaboratrici numeriche (con particolare riferimento alle strutture in c. a.);
Cemento armato precompresso;
Comportamento viscoso delle strutture di c. a.;
Costruzioni antisismiche di cemento armato;
Dighe in calcestruzzo;
Fondazioni in cemento armato;
Indagini sperimentali su modelli e strutture;
Lastre piane e curve (con particolare riferimento alle strutture di c. a.);
Opere idrauliche in calcestruzzo;
Pavimentazione di calcestruzzo per strade ed aeroporti;
Ponti in c. a. e c. a. p.;
Problemi di instabilità delle strutture in c. a.;
Strutture miste in acciaio calcestruzzo;
Strutture prefabbricate in c. a. e c. a. p.;
Strutture speciali in c. a.;
Tecnologia dei materiali per le costruzioni in cemento armato.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed architettura.

III) corso di perfezionamento in ingegneria elettronica, coi seguenti insegnamenti;

Teoria dei circuiti elettrici;
Circuiti elettronici;
Teoria dell'informazione;
Teoria statistica delle comunicazioni;
Reti di telecomunicazione e problemi di congestione;
Antenne e propagazione;
Tecnica delle microonde;
Elettroacustica;
Telegrafia e trasmissione dei dati;
Multiplex telefonici;
Trasmissione su ponti radio;
Trasmissione su linee e cavi;
Commutazione telefonica;
Elementi di elettronica quantistica;
Tecnologie dei componenti;
Teoria delle regolazione automatica;
Teoria dei sistemi;
Calcolatori analogici speciali;
Controllo numerico dei processi;
Controllo dei processi;
Circuiti elettronici per controlli automatici;
Strumentazione per processi;
Teoria delle reti di commutazione;
Fondamenti di programmazione;
Teoria dei linguaggi di programmazione;
Circuiti di commutazione;
Sistemi per l'elaborazione delle informazioni;
Calcolo numerico;
Ricerca operativa;
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Ciascun allievo potrà proporre un piano di studi che dovrà comprendere almeno quattro insegnamenti scelti tra quelli sopra indicati e che dovrà essere approvato da una apposita commissione.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettronica. A giudizio della commissione e per particolari piani di studio possono essere ammessi laureati in ingegneria di altre specializzazioni.

IV) corso di perfezionamento in industrie tessili, coi seguenti insegnamenti:

Fondamenti di tecnologia meccanica della filatura e tessitura;
Fondamenti di chimica tessile;
Tecnologie tessili speciali;

Organizzazione della produzione e determinazione dei costi;
Meccanica tessile;
Analisi tessile;
Esercitazioni di laboratorio;
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale ed in chimica industriale.

V) corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata, coi seguenti insegnamenti:
Introduzione alla fisica atomica (con esercitazioni);
Meccanica quantistica (con esercitazioni);
Introduzione alla fisica nucleare (con esercitazioni);
Fisica del neutrone. Dinamica nucleare (con esercitazioni);
I reattori nucleari (con esercitazioni);
Tecniche e misure di fisica nucleare (con esercitazioni e dimostrazioni sperimentali):
a) camere di ionizzazione, contatori di Geiger;
b) acceleratori e spettrografi di massa;
Elettronica della fisica nucleare (con esercitazioni);
Tecnologia dell'acqua pesante (con esercitazioni);
Chimica e metallurgia dell'uranio;
Geologia dell'uranio - Prospezioni;
Radiochimica (con dimostrazioni);
Applicazioni ed implicazioni medico-biologiche della fisica nucleare - Protezioni;
Armi atomiche e radiottive. Problemi della difesa antiatomica;
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, fisica, chimica, matematica e fisica che superino un colloquio atto ad accertare la loro preparazione.

VI) corso di perfezionamento in tecnica del traffico, coi seguenti insegnamenti:
La tecnica di esercizio dei trasporti;
Le esigenze costruttive della strada in relazione ai veicoli;
La caratteristiche costruttive e di esercizio del veicolo in rapporto alla strada;
Norme di sicurezza e disciplina della circolazione;
Le esigenze della circolazione nel quadro urbanistico;
Il fattore umano nei trasporti; psicotecnica e infortunistica;
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **769**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Ortognatodonzia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **770**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Angelo Della Riccia », con sede in Firenze.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato il primo comma dell'art. 16 dello statuto della fondazione « Angelo Della Riccia », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 17 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970, n. **771**.

Mutamento del fine statutario e della denominazione dell'ospedale civile di Dolcedo.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati il mutamento del fine e il nuovo statuto organico dell'ospedale civile di Dolcedo (Imperia), il quale assume la denominazione di casa di riposo « S. Giuseppe ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 15 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Colli Albani » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Albani » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Colli Albani » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1968, n. 284 e dell'11 febbraio 1970, n. 36;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Colli Albani », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1970.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1970, con la denominazione di origine controllata « Colli Albani », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Colli Albani ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Colli Albani », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento;

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di

vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1970

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1970
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 59

Disciplinare di produzione del vino « Colli Albani »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Albani » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli Albani » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Malvasia rossa (o Malvasia bianca di Candia) fino al 60%;
Trebbiano toscano, verde e giallo dal 25 al 50%;
Malvasia del Lazio (o Malvasia puntinata) dal 15 al 40%;
altri vitigni (Bonvino, Cacchione) fino al 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia, Castelgandolfo e Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e di Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incrociare, in località Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km. 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione sud-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in località Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il Fosso di S. Maria la Fornarola ed il Fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il Fosso dei Preti (500 mt. prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino) segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di Fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che segue sino al km. 6,100 (località Casale Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il Fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul Fosso delle Vittorie per poi raggiungere il Fosso Pescarella a circa 500 mt. dal casale omonimo, risale lungo il Fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimità del km. 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 ml. incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa ml. 300 fino a raggiungere il Fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati, e percorrendo la strada della Cellettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa ml. 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.

Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (q. 519).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Colli Albani » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Colli Albani » non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Colli Albani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Colli Albani » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo scarico;
odore: vinoso, delicato;
sapore: secco o amabile, morbido, caratteristico fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
acidità totale minima: 4 per mille;
ceneri minime: 1,6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Colli Albani » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12, ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12,5, può portare la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Colli Albani » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

La denominazione di origine « Colli Albani » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della provincia di Roma.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Colli Albani » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10219)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1969.

Disciplina delle casse scolastiche funzionanti presso le scuole secondarie statali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, ed in particolare le norme degli articoli 101 e seguenti, riguardanti l'ordinamento delle casse scolastiche delle scuole dell'ordine secondario funzionanti nel territorio metropolitano;

Visto l'art. 5 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, con cui è stato approvato il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente il riordinamento dei patronati scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 261 del 1958;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola media, e in particolare l'art. 3, ultimo comma, concernente la istituzione, per lo studio sussidiario e per le libere attività complementari, di un doposcuola di almeno dieci ore settimanali, la cui frequenza è facoltativa e gratuita;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 12 giugno 1964) con cui sono stati fissati gli orari, i programmi di insegnamento relativi alle varie discipline obbligatorie e facoltative e le prove di esame nella scuola media italiana all'estero, in attuazione della predetta legge n. 1859 del 1962;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguardante il riordinamento del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 2 marzo 1968, n. 40 (registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1968, registro n. 274, foglio n. 269) con cui è stato istituito il comitato consultivo misto di cui alla lettera *d*) dell'art. 213 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, incaricato di pronunciarsi su materie connesse con l'attività culturale e scolastica all'estero;

Rilevato che, nel territorio metropolitano, l'assistenza a favore degli alunni delle scuole elementari viene espletata dai patronati scolastici, mentre quella a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado viene assolta, per settori complementari, dai patronati scolastici e dalle casse scolastiche;

Atteso che nelle nostre scuole elementari statali allo estero — non essendo stato possibile creare il patronato scolastico o istituzioni analoghe, in quanto mancano le obiettive condizioni necessarie — sono state attuate varie iniziative dirette all'assolvimento dei compiti che nel territorio metropolitano sono demandati ai patronati scolastici;

Osservato che la disciplina delle casse scolastiche funzionanti presso le nostre scuole secondarie statali all'estero deve necessariamente diversificarsi da quella vigente per le scuole metropolitane, e ciò perchè le prime hanno proprie peculiari finalità da perseguire e speciali esigenze di carattere locale da soddisfare, finalità ed esigenze che non trovano nè riscontro nè analogia con le seconde;

Rilevato che, in considerazione di tale diversità, è stato previsto, al citato art. 5 del testo unico del 1940, n. 740, che l'ordinamento delle scuole italiane all'estero, ove « particolari esigenze locali » lo richiedano, può essere difforme da quello delle corrispondenti scuole del territorio metropolitano;

Considerato che, per soddisfare tali particolari esigenze, le casse scolastiche delle scuole italiane all'estero devono provvedere, fra l'altro:

1) alla retribuzione di tutto il personale docente e non docente per insegnamenti anche non facoltativi, tenuto conto che — per la atipicità degli insegnamenti medesimi, quale, ad esempio, la lingua locale obbligatoria — non sempre è possibile avvalersi di docenti italiani e, pertanto, si rende necessario utilizzare anche insegnanti del Paese ospitante, o di altra nazionalità;

2) non solo ad abbellire ma anche a rendere gli stabili in cui le scuole sono ospitate più funzionali ed idonei alle particolari esigenze didattiche e alle condizioni climatiche locali;

Tenuto conto, altresì, che le varie forme di provvidenze previste dalla citata legge n. 942 del 1966 in favore degli alunni delle scuole dell'ordine primario, secondario e artistico (doposcuola e aiuti assistenziali da attuare mediante contributi statali alle casse scolastiche e ai patronati scolastici; trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali; buoni-libro per gli alunni della scuola media e delle scuole secondarie superiori e artistiche; borse di studio

e così via) non sono state estese, dalla medesima legge, agli alunni delle corrispondenti scuole italiane allo estero;

Considerato, pertanto, che analoghe forme di interventi assistenziali dovrebbero essere attuate presso le nostre scuole primarie, secondarie e artistiche all'estero con opportuna utilizzazione dei fondi delle casse scolastiche, in modo che le varie provvidenze previste dal ricordato regio decreto n. 965 del 1924 siano ampliate e sempre meglio adeguate alle nuove esigenze;

Atteso che sull'argomento è stato interpellato il comitato consultivo misto il quale, nella seduta del 12 dicembre 1968, ha espresso il parere che si dia una precisa configurazione giuridica alle casse scolastiche delle predette scuole;

Decreta:

Art. 1.

Presso le scuole italiane statali all'estero dell'ordine primario, secondario e artistico sono istituite le casse scolastiche con il compito e nell'intento di:

A) perseguire tutte le finalità di carattere didattico e assistenziale che le disposizioni di legge, citate in premessa, assegnano ai patronati scolastici nei riguardi degli alunni delle scuole elementari e della scuola media dell'obbligo funzionanti nel territorio metropolitano e cioè:

a) fornire gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali;

b) organizzare il trasporto gratuito ed eventualmente la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopraddetti;

c) istituire e gestire doposcuola, interscuole, ricreatori, colonie;

d) favorire l'assistenza igienico-sanitaria scolastica;

e) conferire borse di studio;

f) curare ogni altra iniziativa che integri l'azione educativa delle nostre scuole all'estero;

B) realizzare — in aggiunta alle finalità che lo art. 102 del ricordato regio decreto n. 965 del 1924 fissa per le casse scolastiche delle scuole metropolitane di istruzione secondaria — anche altre idonee ad assicurare un migliore assetto e rendimento delle scuole italiane primarie, secondarie ed artistiche all'estero sia sul piano didattico sia sul piano funzionale.

Art. 2.

Nelle sedi in cui funzionano grossi complessi scolastici la cassa della scuola elementare e quella delle scuole dell'ordine secondario potranno essere riunite in consorzio, allo scopo di assicurare carattere di maggiore omogeneità alle loro iniziative. Il regolamento del consorzio sarà elaborato dal locale consolato e approvato dal Ministero degli affari esteri. I bilanci e gli atti contabili saranno sempre tenuti separati a seconda dell'ordine di scuola.

Art. 3.

Gli attuali statuti delle casse scolastiche delle istituzioni scolastiche italiane all'estero saranno sottoposti a revisione da parte delle autorità scolastiche locali e dei competenti organi del Ministero degli affari esteri, così da adeguarli agli scopi e ai compiti enunciati nei precedenti articoli.

Art. 4.

Il patrimonio delle casse scolastiche è costituito, di regola, da oblazioni e contributi degli alunni, di privati e di enti pubblici e privati.

Il Ministero degli affari esteri può concedere congrui contributi o sovvenzioni di qualsiasi genere alle casse scolastiche sui fondi dei capitoli del proprio bilancio anche in virtù delle norme di cui all'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Art. 5.

Le singole casse scolastiche sono rette da un consiglio di amministrazione, composto di tre o più membri oltre il presidente.

Il preside o direttore della scuola è il presidente del consiglio di amministrazione. Un funzionario del consolato è membro di diritto. Gli altri membri possono essere scelti tra i professori della scuola, i padri degli alunni, i rappresentanti di associazioni o enti e i privati cittadini, con particolare preferenza, nella scelta, per coloro che abbiano dimostrato di prendere reale interesse alle sorti dell'istruzione.

Uno dei membri del consiglio adempie le funzioni di cassiere-segretario.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione:

gestisce il patrimonio della cassa scolastica e provvede al suo incremento conformemente ai fini anzidetti;

gestisce e compila annualmente entro il mese di marzo il bilancio preventivo per l'anno scolastico successivo;

compila annualmente entro il mese di novembre il bilancio consuntivo riferentesi all'anno scolastico precedente;

provvede ad eventuali variazioni di bilancio in qualunque periodo dell'anno scolastico ove si rendano necessarie.

Tutti gli atti di cui sopra sono sottoposti all'esame del consolato, che li trasmette, con le proprie osservazioni e proposte per l'ulteriore esame e conseguente approvazione al M.A.E. (D.G.R.C. - Ufficio scuole).

Art. 7.

L'anno finanziario della cassa scolastica comincia con l'inizio e termina con la conclusione dell'anno scolastico.

Art. 8.

Il rendiconto della gestione annuale delle casse scolastiche deve contenere:

a) lo stato patrimoniale;

b) il conto finanziario della gestione;

c) l'investimento dei capitali.

Art. 9.

Il conto finanziario della gestione comprende:

a) le entrate ordinarie, e cioè le rendite del patrimonio e le contribuzioni periodiche;

b) le entrate straordinarie, e cioè le oblazioni saltuarie e occasionali ed ogni altro provento che non abbia carattere fisso;

c) le spese di amministrazione;

d) le erogazioni disposte ai fini propri dell'istituzione, raccolte in gruppi distinti a seconda della natura dei fini stessi;

e) la differenza attiva della gestione.

Art. 10.

Il Ministero degli affari esteri disporrà periodici accertamenti ispettivi « in loco » per assicurare la più conveniente e regolare gestione finanziaria delle casse scolastiche.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1969

Il Ministro per gli affari esteri
NENNI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

(10451)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1970.
Sostituzione di due componenti e del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 2 agosto 1969 con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato erano stati chiamati l'ing. Guido Palazzi, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile del Trentino-Alto Adige, l'ing. Herbert Hilscher, esperto meteorologo e, con funzioni di segretario, il dott. Vella Carmelo, funzionario del Ministero della sanità in servizio presso ufficio del medico provinciale di Bolzano;

Visto che l'ing. Guido Palazzi è stato sostituito nella carica di capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile dall'ing. Alfonso Chiodini;

Vista la rinuncia dell'ing. Herbert Hilscher a far parte del comitato suddetto;

Considerata l'opportunità che le funzioni di segretario siano espletate da un funzionario del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio ove il comitato ha sede;

Vista la nota n. 3345/1.15.14 del 23 ottobre 1969 del medico provinciale di Trento con la quale si comunicano le designazioni del dott. Bruno Weger, esperto meteorologo, in sostituzione dell ing. Herbert Hilscher, e del dott. Annibale Muscarello, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Trento, in sostituzione del segretario dott. Carmelo Vella, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bolzano;

Ritenuto di dover procedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

Sono nominati componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige:

l'ing. Alfonso Chiodini, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile del Trentino-Alto Adige, in sostituzione dell'ing. Guido Palazzi;

il dott. Bruno Weger, esperto meteorologo, in sostituzione dell'ing. Herbert Hilscher.

E' nominato segretario del comitato suddetto il dottor Annibale Muscarello, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Carmelo Vella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1970
Registro n. 8 *Sanità, foglio n* 83

(10119)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.
Modalità per l'iscrizione dei sacerdoti nelle matricole della gente di mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1951, col quale è stata consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare dei sacerdoti di età non superiore ai quaranta anni con la qualifica di cappellano di bordo;

Visto l'art. 119 del codice della navigazione;

Considerato che la Conferenza episcopale italiana - Direzione nazionale delle opere per le migrazioni - ha fatto presente che il numero dei cappellani di bordo è notevolmente ridotto e che sussistono delle difficoltà per il reperimento di altri cappellani a causa del limite di età di quaranta anni per l'immatricolazione fra la gente di mare;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di seconda categoria, a prescindere da ogni limite di età, dei sacerdoti, i quali abbiano gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e dimostrino il possesso della qualifica di « cappellano di bordo » in base ad attestazione della Direzione nazionale delle opere per le migrazioni.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 3 aprile 1951, succitato, viene, pertanto, abrogato.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro: MANNIRONI

(10330)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1970.
Annullamento parziale del decreto ministeriale 17 giugno 1967 concernente la costituzione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali e nomina del rappresentante dei venditori ambulanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed alla istituzione di una gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, concernente il mutamento della denominazione del Ministero della industria e del commercio;

Visto il proprio decreto in data 17 giugno 1967, con il quale è stato costituito il comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato proposto dalla Associazione nazionale venditori ambulanti avverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo annullamento del citato decreto ministeriale 17 giugno 1967, in quanto la rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti è stata attribuita ad altra associazione sindacale a carattere nazionale meno rappresentativa della ricorrente;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - n. 380 del 21 aprile 1970, che annulla « in parte qua » il provvedimento impugnato per insufficiente accertamento istruttorio e ordina all'autorità amministrativa che la decisione medesima sia eseguita;

Ritenuto necessario dare immediata attuazione alla ordinanza di cui sopra, annullando l'attribuzione della rappresentanza dei venditori ambulanti al designato dalla Federazione italiana venditori ambulanti e giornalai per assegnarla al proposto dall'Associazione nazionale venditori ambulanti conforme la designazione già effettuata all'atto della costituzione del comitato di vigilanza in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 17 giugno 1967 concernente la composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari è annullato in conformità alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - n. 380 del 21 aprile 1970, nella parte concernente la rappresentanza dei venditori ambulanti, attribuita al sig. Ezio Bottini della Federazione italiana venditori ambulanti e giornalai.

Art. 2.

L'avv. Stelvio Capritti è chiamato a far parte del comitato di vigilanza per la gestione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10221)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della Regione toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 144/2.113.13 in data 1° ottobre 1970, con la quale il presidente del consiglio regionale della Toscana, dott. Elio Gabbuggiani, comunica che il consiglio regionale suddetto ha designato il sig. Walter Malvezzi quale membro supplente della commissione consultiva interregionale, in rappresentanza della Regione toscana;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro supplente, della commissione consultiva interregionale il sig. Walter Malvezzi;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Walter Malvezzi è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10334)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della Regione veneta.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 583 in data 1° ottobre 1970 della regione del Veneto, dalla quale risulta che l'ing. Angelo Tomelleri è stato eletto presidente della giunta regionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro effettivo, della commissione consultiva interregionale l'ing. Angelo Tomelleri, eletto presidente della giunta regionale del Veneto;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Angelo Tomelleri, eletto presidente della giunta regionale del Veneto, è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica in rappresentanza della regione del Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10332)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della Regione molisana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota del 7 ottobre 1970 del consiglio regionale del Molise, con la quale si comunica che il consiglio suddetto ha eletto quale rappresentante della regione in seno alla commissione consultiva interregionale il dott. Carlo Vitale, presidente della giunta regionale del Molise;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro effettivo, della commissione consultiva interregionale il dott. Carlo Vitale, presidente della giunta regionale del Molise;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Vitale, presidente della giunta regionale del Molise, è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica in rappresentanza della Regione molisana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10331)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1970.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della Regione veneta.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 583 in data 1° ottobre 1970, con la quale il presidente della giunta regionale del Veneto, ing. Angelo Tomelleri, comunica che la giunta regionale suddetta ha designato il dott. Luigi Tartari quale membro supplente della commissione consultiva interregionale, in rappresentanza della Regione veneta;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro supplente, della commissione consultiva interregionale il dott. Luigi Tartari;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Luigi Tartari è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione veneta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10333)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della Regione lombarda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota del 21 settembre 1970 della Regione lombarda, dalla quale risulta che il dott. Piero Bassetti è stato eletto presidente della giunta regionale;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro effettivo, della commissione consultiva interregionale il dott. Piero Bassetti, eletto presidente della giunta regionale della Lombardia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Piero Bassetti, eletto presidente della giunta regionale della Lombardia, è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica in rappresentanza della Regione lombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10336)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 agosto 1969 e 29 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, in conformità ai seguenti testi:

Art. 18, comma terzo, parte prima: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili »;

Art. 47, lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10565)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 novembre 1957, 9 settembre 1960, 11 agosto 1961, 6 agosto 1966, 2 settembre 1967 e 21 ottobre 1968;

Viste le deliberazioni adottate, in ordine alla modificazione del penultimo capoverso del paragrafo I (« Operazioni attive ») dell'art. 6 del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 14 gennaio 1970 e dal consiglio generale del Banco medesimo in data 30 aprile 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approva la modificazione del penultimo capoverso del paragrafo I (« Operazioni attive ») dell'art. 6 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in conformità del seguente testo:

« Le partecipazioni di cui al paragrafo 9) sono assunte quando siano giudicate dal consiglio di amministrazione necessarie o utili per il migliore conseguimento degli scopi del Banco e a condizione che l'ammontare complessivo di esse non superi il 2,50% della entità dei mezzi amministrati dall'Azienda Bancaria (patrimonio e massa fiduciaria). Tale limite potrà essere superato con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10566)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica di un rappresentante della Regione lombarda.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota del 21 settembre 1970, con la quale il presidente della giunta regionale della Lombardia, dottor Piero Bassetti, comunica che la giunta regionale suddetta ha designato il sig. Antonio Natali quale membro supplente della commissione consultiva interregionale, in rappresentanza della regione medesima;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte, quale membro supplente, della commissione consultiva interregionale il sig. Antonio Natali;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Antonio Natali è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della Regione lombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(10335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Amendola

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di San Giovanni Rotondo della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Amendola con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 13 del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 in data 24 giugno 1967.

(10344)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2780 in data 29 settembre 1970, è stata prorogata fino al 30 novembre 1970 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese e stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° ottobre-30 settembre 1970.

(10283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore del nuovo insediamento di Succiso in località Varvilla del comune di Ramiseto

Con decreto provveditoriale 7 agosto 1970 è stato approvato, a termini dell'art. 6, ultimo comma della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, il piano regolatore 8 maggio 1969 del nuovo insediamento in località Varvilla dell'abitato della frazione Succiso del comune di Ramiseto in provincia di Reggio Emilia.

E' stato approvato, altresì, il piano ed elenco particolareggiato di tutti i terreni da occupare per l'insediamento detto.

(10532)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10650)

Autorizzazione al preside del liceo classico « Sarpi », di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bergamo numero 7122 del 10 aprile 1969, il preside del liceo classico « Sarpi » di Bergamo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Silvia Giuliani ved. Tiraboschi e prof.ssa Maria Costa Ravizza la somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Luigi Tiraboschi ».

(10457)

Autorizzazione al preside del liceo classico « Conti Gentili », di Alatri ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone numero 32618 del 13 settembre 1969, il preside del liceo classico « Conti Gentili » di Alatri, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Carlo Minnocci la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Ida Minnocci nata Papitto ».

(10458)

Autorizzazione al preside del ginnasio statale « G. Garibaldi », di Salemi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani numero 12560 del 2 aprile 1970, il preside del ginnasio statale « G. Garibaldi » di Salemi, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Rosa Scimeni la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Angela Scimemi »

(10459)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Gatti, nato a Genova l'11 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 14 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(10292)

Il dott. Renato Camurati, nato a Genova il 2 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 13 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(10293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10634)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1970, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.828.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10635)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1970, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.605.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10636)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Val di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1970, il comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.921.734, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10637)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10638)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1970, il comune di Lanuvio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.279.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare al somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10639)

Autorizzazione al comune di Ro Ferrarese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1970, il comune di Ro Ferrarese (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.372.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10640)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1970, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.397.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10641)

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10662)

Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10663)

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10664)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10665)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10666)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10667)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10668)

Autorizzazione al comune di Scano di Montiferro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Scano di Montiferro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10669)

Autorizzazione al comune di Talana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Talana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10670)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10671)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1970, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 3 novembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,25	622,80	622,92	622,60	622,80	623,25	622,77	622,60	623,25	622,85
Dollaro canadese	610,75	610,25	610,50	610,25	609,30	610,75	610,25	610,25	610,75	610 —
Franco svizzero	143,91	143,75	143,77	143,76	143,70	143,90	143,79	143,76	143,91	143,77
Corona danese	83,10	83,05	83,07	83,035	83 —	83,10	83,05	83,035	83,10	83,05
Corona norvegese	87,20	87,15	87,18	87,14	87,20	87,20	87,15	87,14	87,20	87,15
Corona svedese	120,18	120,10	120,14	120,10	120,10	120,18	120,10	120,10	120,18	120,15
Fiorino olandese	173,22	173,10	173,14	173,08	173 —	173,22	173,14	173,08	173,22	173,10
Franco belga	12,55	12,547	12,5525	12,546	12,5475	12,55	12,5525	12,546	12,55	12,55
Franco francese	112,89	112,80	112,84	112,82	112,80	112,90	112,85	112,82	112,89	112,80
Lira sterlina	1489,85	1488,90	1489 —	1488,90	1488,50	1489,85	1489,20	1488,90	1489,85	1488,90
Marco germanico	171,62	171,47	171,54	171,47	171,40	171,62	171,47	171,47	171,62	171,55
Scellino austriaco	24,14	24,14	24,1225	24,124	24,10	24,14	24,1275	24,124	24,14	24,12
Escudo portoghese	21,79	21,77	21,77	21,77	21,75	21,79	21,77	21,77	21,79	21,70
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,95	8,95	9 —	8,96	8,95	8,95	8,96	8,95

Media dei titoli del 3 novembre 1970

Rendita 5 % 1935	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,825
» 5 % (Ricostruzione)	84,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,50
» 5 % (Città di Trieste)	83,475
» 5 % (Beni esteri)	81,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	84,70
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,05
» » » 5,50 % 1976	99,20

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1970

Dollaro USA	622,685
Dollaro canadese	610,25
Franco svizzero	143,775
Corona danese	83,042
Corona norvegese	87,145
Corona svedese	120,10
Fiorino olandese	173,11
Franco belga	12,549
Franco francese	112,835
Lira sterlina	1489,05
Marco germanico	171,47
Scellino austriaco	24,126
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	8,95

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° ottobre 1970 al 31 dicembre 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:**					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	**I. inferiore al 60%**	11,4	5.781	23	—	—
	07	**II. uguale o superiore al 60%**	11,4	6.975	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco » (*b*)	16	11.763	27	4.481	—
		D. altri (*c*):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	zero	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%	16	2.494	27	2.487	—
	21	2. uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%	16	3.488	27	3.488	—
		3. uguale o superiore al 40% e inferiore al 50%:					
	24	aa. non contenenti amido o fecola . .	16	4.481	27	4.481	—
	27	bb. altri	16	6.113	27	4.481	—
	31	4. uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%	16	5.481	27	5.481	—
	34	5. uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%	16	6.475	27	6.475	—
	37	6. uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%	16	7.475	27	7.469	—
	41	7. uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%	16	8.469	27	8.469	—
	44	8. uguale o superiore al 90%	16	9.469	27	9.462	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	7.281	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%	16	9.775	27	2.487	—
	50	2. uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%	16	11.269	27	3.987	—
	51	3. uguale o superiore al 50% e inferiore al 70%	16	11.438	27	5.975	—
	54	4. uguale o superiore al 70%	16	10.881	27	7.969	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65% . . .	16	5.981	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	16	7.475	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80%	16	9.963	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte . . .	16,1	4.575	27	2.487	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7% .	16,1	10.369	27	1.994	—
	17	b. uguale o superiore al 7%	16,1	14.738	27	1.994	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (*b*):					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,1	8.013	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50 %	16,1	4.481	27	4.481	—
	27	2. uguale o superiore al 50 %	16,1	5.481	27	5.481	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %	16,1	9.488	27	5.481	—
	34	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	16,1	11.306	27	5.481	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	16,1	12.994	27	4.981	—
	41	4. uguale o superiore al 6 %	16,1	15.175	27	4.981	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	15.575	27	994	—
	47	b. altre	19	15.575	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	10.806	27	4.981	—
	54	2. altre	19	10.806	—	—	—
		b. superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	31.944	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % ed inferiore all'11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5 % ed inferiore al 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % ed inferiore al 60 %, presentate in pezzi irregolari	19	17.856	27	5.481	—
	59	bb. non nominate	19	31.944	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26 %:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	4.681	—	—	—
	04	B. altri . . .	11	3.813	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	14,4	5.731	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . .	14,4	831	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 % . . .	14,4	5.313	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 % .	14,4	8.800	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,4	1.663	—	—	—
	17	2. altre	14,4	6.444	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,4	1.931	—	—	—
	24	2. altre .	14,4	3.419	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	14,4	3.519	—	—	—
	31	2. altre	14,4	3.388	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	5.488	—	—	—
	38	2. altre	14,4	6.481	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	zero	—	—	—
	40	2. altre	14,4	6.481	—	—	—
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 % . . .	14,4	zero	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (c)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	14,4	10.313	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 % . .	14,4	14.588	—	—	—
19.03		Paste alimentari (*c*):					
	01	A. contenenti uova .	14,1	5.988	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	14,1	5.988	—	—	—
	07	II. non nominate	14,1	5.813	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate (*b*)	12,1	zero	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	3.469	—	—	—
	04	B. a base di riso . .	10	10.494	—	—	—
	07	C. altri . . .	10	7.231	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	zero	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.769	24	—	4.419
	04	B. pane azzimo (Mazoth) .	10	5.588	20	—	3.894
	07	C. pane di glutine per diabetici .	19,5	13.631	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 % . .	19	2.494	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 % .	19	4.425	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 % . . .	19,4	5.031	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	19,4	6.388	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	19,4	7.750	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	19,4	4.981	35	4.981	—
	14	b. uguale o superiore al 70 % . .	19,4	8.969	35	8.969	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	19	1.863	30	—	1.300

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte	19,4	4.356	35	2.488	—
	24	2. altri	19,4	16.375	35	2.488	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte	19,4	5.350	35	3.488	—
	31	2. altri .	19,4	17.369	35	3.488	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte	19,4	6.844	35	4.981	—
	37	2. altri	19,4	18.863	35	4.981	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte	19	3.256	30	—	2.269
	44	2. altri	19	18.281	30	—	2.269
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte .	19,4	4.756	35	1.494	—
	51	2. altri	19,4	16.775	35	1.494	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte	19,4	7.244	35	3.988	—
	57	2. altri . .	19,4	21.069	35	3.488	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte . . .	19	4.656	30	—	3.244
	64	2. altri	19	12.669	30	—	3.244

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dai latte	19,4	5.681	35	1.494	—
	71	2. altri	19,4	16.906	35	994	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19	5.588	30	—	3.894
	77	b. altri	19,4	6.119	35	994	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	11,5	3.288	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	5.881	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	17,8	zero	—	—	—
	07	b. altri	17,8	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	16,1	1.631	—	—	—
	004	II. riso	16,1	10.494	—	—	—
	007	III. altri	16,1	6.238	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	16,1	2.369	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	16,1	1.469	—	—	—
	017	b. altre	16,1	4.163	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	16,1	4.575	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	16,1	10.369	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7 %	16,1	14.738	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	16,1	18.744	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 % . . .	16,1	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	16,1	1.669	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	16,1	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 % .	16,1	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	16,1	20.825	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	16,1	30.194	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	16,1	38.525	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 % .	16,1	55.181	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	16,1	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette «fondute»	16,1 (1)	21.844 (1)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del l'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	1.863	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	16,1	2.794	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	3.725	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	16,1	1.394	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	2.856	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % .	16,1	3.788	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % . .	16,1	4.719	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	16,1	2.494	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	4.356	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	5.281	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	5.981	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	4.481	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	6.344	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 % .	16,1	7.044	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	7.969	—	—	—
	121	2. altre .	16,1	8.900	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 % . .	16,1	9.469	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	16,1	7.281	—	—	
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	9.144	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % .	16,1	10.075	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 %	16,1	11.006	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	8.675	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % .	16,1	10.138	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 % .	16,1	11.069	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	9.775	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . . .	16,1	11.638	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 % . .	16,1	12.331	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	11.763	—	—	—
	164	2. altre	16,1	13.394	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % .	16,1	14.756	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 12 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	16.425	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32 % .	16,1	17.356	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	15.956	—	—	—
	184	2. altre	16,1	17.419	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	17.056	—	—	—
	191	2. altre . . .	16,1	18.681	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	19.044	—	—	—
	197	2. altre	16,1	19.744	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 %	16,1	20.544	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	21.844	—	—	—
	207	2. altre	16,1	23.706	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (c)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	16,1	23.238	—	—	—
	214	2. altre	16,1	24.438	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % . . .	16,1	24.338	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. *non contenenti o contenenti, in peso, meno* del 5 % di amido o di fecola	16,1	32.769	—	—	—
	224	2. altre	16,1	33.231	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %	16,1	33.763	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	50.081	—	—	—
	234	2. altre	16,1	51.938	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	52.069	—	—	—
	241	2. altre	16,1	53.469	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	16,1	54.563	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	77.119	—	—	—
	251	2. altre	16,1	78.181	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	79.113	—	—	—
	257	2. altre	16,1	78.713	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	16,1	99.156	—	—	—
	264	b. altre	16,1	100.150	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85% . . .	16,1	120.188	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 %	9,8	2.663	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	9,8	3.181	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 % . .	9.8	5.731	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite .	12	8.069	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite . .	12	zero	—	—	—
	84	2. altra . . .	9	2.419	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite .	12	zero	—	—	—
	91	2. altra .	9	3.444	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	17,9	zero	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso	13	zero	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %, in peso	13	zero	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %, in peso	13	zero	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso . .	13	zero	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a. inferiore al 55 %, in peso	14	zero	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso	14	zero	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %, in peso	14	zero	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio ad valorem e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:
— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »
— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero; contenenti cacao
— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(*c*) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:
— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva
— voce 19.03 Paste alimentari
— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L. 9.962 per 100 kg
Farina di grano tenero	» 3.244 per 100 kg
Farina di segala	» 4.419 per 100 kg

(*f*) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(9774)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Bologna

Con decreto interministeriale 29 luglio 1970, ai sensi dell'articolo 23, comma secondo, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, in località Croara Farneto sita in comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna), della estensione di ha. 310, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: nord: *strada di campagna, dalla località Palazza sino a via* Croara indi via Croara sino alla località santa Cecilia; quindi via Santa Rosa sino al rio la Valletta, indi attraversando un boschetto sino a via Martiri della Libertà, infine costeggiando la proprietà Bonarelli (Bel Poggio) e Caprara sino a via Jussi; est: via Jussi, dal confine della proprietà Caprara sino a località Gessi (includendo una superficie a est della via Jussi di proprietà della società Cal-Gesso nonchè le Grotte del Farneto); sud: rio Boschieri, da località Gessi ad una capezzagna che porta a Cà Santini. Infine costeggiando la « Vena del Gesso » fino a via Spippola; ovest: Vena del gesso, da via Spippola sino a via Miserazzano, indi via Miserazzano sino ad una strada di campagna che porta a via Groara.

(10128)

Divieto di esercizio venatorio in comune di Foligno

Con decreto interministeriale 29 luglio 1970 ai sensi dello art. 23, comma secondo, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, in località « Fonti di Sassovivo », in agro di Foligno (Perugia), della estensione di ha. 200 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

ovest: da strada Massenzi, fosso Retaglia (proprietà confine Massenzi);

sud: da fosso Retaglia a mulattiera Cologna fino a Malvoiano;

est: da Malvoiano, M. Aguzzo, strada Casale;

nord: da strada Casale fino ad abbazia Sassovivo, fosso Polveriera a strada Massenzi.

(10132)

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Ravenna

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1970 ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato per l'annata venatoria 1970-71 ogni forma di caccia salvo che per i trampolieri e palmipedi sul litorale Adriatico nelle paludi e lungo i corsi dei fiumi quando nelle campagne circostanti il terreno sia tutto o in parte coperto di neve.

(10129)

Limitazione di esercizio venatorio in provincia di Como

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1970 ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, nella provincia di Como è vietato, fino a data da destinarsi l'esercizio venatorio avicola della beccaccia da un'ora prima della levata del sole fino al suo sorgere e dal tramonto fino ad un'ora dopo il medesimo.

(10130)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in provincia di Torino

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1970 è costituita, fino a nuova disposizione ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con la legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione di Poirino e Palorno in provincia di Torino i cui confini sono:

da Poirino, strada statale n. 29 fino a Palorno;

da Palorno, strada provinciale per Carmagnola fino al Pilone S. Grato, quindi strada provinciale fino a Poirino.

(10131)

Divieto dell'uso della rete da pesca denominata « Antanello » per l'esercizio della pesca nel lago di Garda

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 9 ottobre 1970, è stato disposto che, fino a nuova disposizione è vietato l'uso della rete da pesca denominata « Antanello » che abbia il lato delle maglie inferiore a mm. 37 (trentasette).

(10134)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola elementare « G. Garibaldi » in Genova.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate all'abbellimento della scuola elementare « G. Garibaldi », sita in Genova, via Bologna.

Art. 2.

Le opere artistiche da eseguire consistono nella esecuzione di una figurazione allegorica in pietra di Finale rosata.

Il tema è libero, peraltro le sculture dovranno essere adatte sia all'inserimento nell'ambiente architettonico cui sono destinate, sia alla funzione dell'edificio. La figurazione avrà dimensioni di mt. 3,00 x 1,00 circa.

L'opera prenderà posto su un ponte dell'atrio inferiore dell'edificio scolastico.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare, per la figurazione proposta, un bozzetto in gesso del rapporto di circa 1/4 dell'opera scultorea e un particolare, pure in gesso, delle dimensioni di almeno mt. 0,50 x 0,50 riproducente, al vero, un elemento dell'opera stessa.

Art. 4.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che quella di essere in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 5.

Gli elaborati di cui all'art. 3 dovranno presentare la seguente intestazione:

« Concorso dei bozzetti dell'opera artistica destinata allo abbellimento della scuola elementare « G. Garibaldi » in Genova ».

Gli elaborati, firmati, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400, che dovrà contenere l'esplicita affermazione che l'artista concorrente ha preso esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nella lettera d'impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 10.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione dell'opera stessa, indicato all'art. 8, viene considerato a tutti gli effetti pienamente rimunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo, con apposita dichiarazione, a rappresentarli ad ogni effetto presso questa amministrazione.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, viale Brigate Partigiane, 2, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Trascorso tale termine il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria dei bozzetti con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che il bozzetto che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita della opera.

L'artista, presentatore del bozzetto vincitore, si dovrà intendere compensato con l'affidamento delle opere artistiche.

Per l'esecuzione dell'opera di scultura verrà corrisposto il prezzo a corpo complessivo di L. 2.300.000.

Si intende compreso e compensato con il suddetto importo ogni onere occorrente a dare le opere artistiche finite come specificate nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso sarà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati.

Qualora a insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I bozzetti non premiati ed i relativi particolari della grandezza dal vero dell'opera artistica rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Il bozzetto premiato ed il particolare della grandezza dal vero dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà della Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta allo ufficio del genio civile di Genova, viale Brigate Partigiane, 2, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà, a mezzo raccomandata, lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 23 giugno 1970

Il provveditore: PERINI

Schema di lettera d'impegno

I. . sottoscritt. . . . . vincitor. . del concorso nazionale per i bozzetti dell'opera artistica da eseguirsi nell'atrio principale della scuola in oggetto accetta. . . . di eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) fornitura e posa in opera di figurazione allegorica in pietra di Finale rosata, come da opera artistica progettata;

2) restituzione al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, Genova, dei bozzetti, in gesso, della figurazione sul rapporto 1/4, e del particolare, al vero, delle dimen-

sioni di almeno mt. 0,50 x 0,50 riproducente un elemento della opera stessa presentato al concorso e ceduto temporaneamente all'artista vincitore, per la traduzione in sito dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento, il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 2.300.000 (lire duemilionitrecentomila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere e magistero per dare finita l'opera artistica nello atrio della scuola, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la preparazione delle pareti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti (scale, rivestimenti pavimenti ecc.).

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi dodici continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione sarà di lire tremila.

I. . sottoscritt. . accett. . inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 200.000 (lire duecentomila);

alla esecuzione di una figurazione allegorica specificata al precedente punto L. 1.000.000 (lire unmilione);

alla ultimazione delle opere di cui al precedente punto 1) L. 1.000.000 (lire unmilione);

alla restituzione del bozzetto di cui al punto 3) L. 100.000 (lire centomila).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale e 48 del regolamento per la contabilità dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno (carte bollate, I.G.E., tasse, bolli, registrazione fiscale, viaggi, ecc.) saranno tutte a carico de. . sottoscritt.

Genova, .

(10533)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 214, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Russo prof. Giuseppe, capo del museo sperimentale e segreteria didattica (ex coeff. 670) dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Barlozzini prof. Guido, ordinario di italiano e latino presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma;

Bottino prof. Salvatore, ordinario di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma;

Valenti dott. Maria, capo della biblioteca (ex coeff. 670) dell'istituto predetto;

Toti dott. Leonardo, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Ventriglia prof. Pietro, docente di lingua spagnola nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Finazzo prof. Giancarlo, ordinario di lingua e letteratura tedesca presso il liceo classico « Plinio Seniore » di Roma, membro aggiunto.

E' nominato membro supplente il dott. Luigi Lillo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Giovanni Nalini, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 380.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1970
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 224

(10462)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 settembre 1969, avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1970, alle ore 8,30.

(10794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a tre posti e per soli titoli ad un posto d'ispettore scolastico delle circoscrizioni scolastiche di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555;

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, riguardante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, relativo ai compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 4 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1970, registro n. 26, foglio n. 90, con il quale sono stati banditi un concorso per esami e per titoli a tre posti ed un concorso per soli titoli ad un posto d'ispettore scolastico nelle circoscrizioni scolastiche in lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Veduto l'art. 6 della sopracitata legge 23 dicembre 1967, n. 1342, relativo alla nomina della commissione giudicatrice;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a tre posti e del concorso per soli titoli ad un posto di ispettore scolastico nelle circoscrizioni in lingua tedesca della provincia di Bolzano è composta come segue:

Santinello prof. Giovanni, titolare straordinario di storia della filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova, presidente;

Magliulo prof. Costantino, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Steinmair prof. Stefan, ordinario di filosofia presso lo istituto magistrale in lingua tedesca di Merano;

Dapunt prof. Alois, ordinario di filosofia presso il liceo scientifico di Bressanone;

Cavagna dott. Giacomo, titolare dell'ispettorato di coordinamento presso il provveditorato agli studi di Bolzano.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Macaluso Maria nata Podimani, direttore di sezione, Direzione generale istruzione elementare.

La spesa relativa al pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970 nella misura di L. 350.000 (lire trecentocinquantamila).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1970
Registro n. 96, *foglio n.* 88

(10463)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di antichità etrusche dell'Università di Roma.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di antichità etrusche ed ital. dell'Università di Roma, si svolgeranno presso l'istituto di etruscologia ed antichità ital. dell'Università di Roma, con inizio il giorno 1° dicembre 1970, alle ore 9.

(10790)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canosa di Puglia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ilari dott. Vergilio	punti	78,21	su 132
2.	Pulli dott. Italo	»	77,90	»
3.	Mele Gregorio	»	77,50	»
4.	Spani dott. Tommaso	»	77,06	»
5.	Geraci dott. Vincenzo	»	76,92	»
6.	Bertino dott. Giuseppe	»	76,81	»
7.	Montagano Mario	»	76,58	»
8.	Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
9.	Filograsso dott. Spiridione	»	75,87	»
10.	Gasponi Vittorio	»	75,85	»
11.	Sallustio dott. Vito	»	75,51	»
12.	Di Giovine dott. Gaetano	»	74,68	»
13.	Maddalone Pasquale	»	74,60	»
14.	Di Stefano Ruggiero	»	74,50	»
15.	Seclì dott. Ernesto	»	74,30	»
16.	Amerise Gaetano	»	73,66	»
17.	Caruana Salvatore	»	73,50	»
18.	Pannone dott. Francesco	»	73,38	»
19.	Perri Marziale	»	73,02	»
20.	Rollone Eusebio	»	73 —	»
21.	Laurenza dott. Giovanni	»	72,90	»
22.	Porcile dott. Luciano	»	72,30	»
23.	Moriconi dott. Benito	»	72,24	»
24.	Salerno dott. Vincenzo	»	72,23	»
25.	Milanesi dott. Luigi	»	71,85	»
26.	Dalmazzo Francesco	»	71,06	»
27.	Maiorana dott. Giulio	»	70,60	»
28.	Mantelli Erminio	»	69,98	»
29.	Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
30.	Forlani dott. Remo	»	69,45	»
31.	De Pascale dott. Mario	»	69,18	»
32.	De Negri dott. Errico	»	68,99	»
33.	Fulciniti dott. Salvatore	»	68,10	»
34.	Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
35.	Filippi dott. Davide	»	67,95	»
36.	Facchini Mario	»	67,72	»
37.	Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
38.	Capitanelli dott. Nerino	»	67,62	»
39.	Romeo dott. Angelo	»	67,61	»
40.	Faissola Giovanni	»	67,22	»
41.	Mazza dott. Osvaldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,15	»
42.	Schioppa dott. Gino	»	67,15	»
43.	Delli Paoli dott. Dante	»	66,83	»
44.	Scatigna Leonardo	»	66,20	»
45.	Sperduti Michele	»	65,87	»
46.	Miceli Vittorio	»	65,69	»
47.	Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
48.	Achilli Amedeo	»	65,06	»
49.	Labriola Antonio	»	64,85	»
50.	Stenghele Giuseppe	»	63,89	»
51.	Guercio Aldo Stefano	»	63,49	»
52.	Taranto Fausto	»	63,33	»
53.	Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
54.	Giuffrè dott. Lodovico	»	61,51	»
55.	Inversi dott. Domenico	»	61,38	»
56.	Summo dott. Vito	»	60,31	»
57.	Trullo Antonio	»	59,76	»
58.	Di Stilo Rocco O.	»	59,63	»
59.	Persoglio Domenico	»	57,04	»
60.	Nepomuceno Renato	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(10347)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2537, prot. n. 3308, in data 8 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 2538, prot. n. 3376, in data 9 aprile 1970 con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica unica del comune di Casalecchio di Reno, a seguito della rinuncia del dott. Ciancamerla Giovanni, è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;

Visto che il dott. Cristalli Giorgio ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Casalecchio di Reno è assegnata al dott. Cristalli Giorgio.

Bologna, addì 14 luglio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(10529)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1777, del 9 settembre 1969, con cui fu bandito il concorso per soli titoli ad un posto di ostetrica condotta del comune di Calcinato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta dell'8 ottobre 1970;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle due ostetriche che hanno preso parte al concorso indicato in premessa:

1. Marini Vincenza punti 14,280 su 60
2. Laffranchi Vittoria » 11,471 »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione della vincitrice.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Calcinato.

Brescia, addì 19 ottobre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5387, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle due candidate che hanno preso parte al concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Calcinato, bandito ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuta la necessità di assegnare la condotta alla vincitrice;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Calcinato:

1. Marini Vincenza . . . . . punti 14,280 su 60

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello del comune di Calcinato.

Brescia, addì 19 ottobre 1970

Il medico provinciale: RAFFO

(10452)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario di 2ª classe presso il comune di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1567 in data 10 maggio 1969 con il quale venne indetto il concorso a un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino:

1. Galliano Michelino . . . . . . punti 72,26
2. Colombo Sergio . . . . » 67,79
3. Calliera Giovanni . . . . » 56,40
4. Pambianco Luigi . . . . » 54,99

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torino.

Torino, addì 8 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2442 in data 8 ottobre 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino;

Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Galliano Michelino è vincitore del concorso a un posto di veterinario di 2ª classe dell'ufficio veterinario del comune di Torino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e del comune di Torino.

Torino, addì 9 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(10309)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di quest'ufficio n. 718 in data 24 febbraio 1970 e n. 718-*bis* del 12 marzo 1970, con cui è stato bandito pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 807 del 3 agosto 1970, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969:

1. Gagliardi Ivo	punti	78,28
2. Mastrovincenzo Ugo	»	75,22
3. Marrone Pietro	»	72,92
4. Beviglia Antonio	»	69 83
5. Zimarino Emanuele	»	67,96
6. Cellucci Nicola	»	61,88
7. Paradisi Sisto	»	61,18
8. Peli Giannetto	»	58,63
9. Picchi Giuseppe	»	57,71
10. Dell'Aquila Alfredo	»	57,37
11. Di Camillo Tommaso	»	57,18
12. De Francesco Carmine	»	56,73
13. Di Tullio Teobaldo	»	51,21
14. Pauri Alberto	punti	51,18
15. Scheiber Ercole	»	50,95
16. Ridolfi Vincenzo	»	50,16
17. Perrone Carmine	»	47,32
18. Di Biagio Enzo	»	47,00
19. Aversa Nicolò	»	45,50
20. Tazzioli Luciano	»	45,00
21. De Blasio Aniello Antonio	»	44,42
22. Aliprandi Luigi	»	44,00
23. Antenucci Giuseppe	»	43,59
24. Dell'Arciprete Giovanni	»	43,50
25. Bellini Alberto	»	42,50
26. Calitri Vito	»	42,00

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 19 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: LORETI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di quest'ufficio, pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte vacanti ai concorrenti che ne hanno diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Gagliardi Ivo: Francavilla al Mare, Miglianico, Ripateatina, Villamagna (consorziata);

2) Mastrovincenzo Ugo: Atessa, Tornareccio (consorziata);

3) Zimarino Emanuele: Schiavi d'Abruzzo, Castiglione M.M., Castelguidone (consorziata).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 19 ottobre 1970

Il veterinario provinciale: LORETI

(10467)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.